



148/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80380** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Amilcare Sesti (c.f.
SSTMCR54B25I176K),

contro

- **Inps** - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M);

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal
dott. Francesco Miarelli (c.f. MRLFNC72H27H501L) e
dalla dott.ssa Federica Amodio (c.f.

MDAFRC91D51H501N).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 12 marzo 2025, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.
Amilcare Sesti per la ricorrente, l'avv. Gianna
Fiore, su delega dell'avv. Flavia Incletolli, per
l'Inps e il dott. Francesco Miarelli e la dott.ssa
Federica Amodio per il Mef.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 21 maggio 2024 la dott.ssa
XX chiedeva di accertare il proprio diritto a
conseguire i benefici pensionistici derivanti dal
ricalcolo dell'anzianità maturata ai fini della
maggiorazione della "retribuzione individuale di
anzianità" (RIA) comprensiva di tutti gli istituti
contrattuali collegati, TFS e trattamento
pensionistico, nonché di condannare le parti
resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a
corrispondere gli importi dovuti per i suddetti
titoli, oltre interessi legali e rivalutazione come
per legge.

Rappresentava di aver prestato servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze dal 6 agosto
1980 fino al collocamento in quiescenza, avvenuto in

data 1° giugno 2018 e che non le era stata riconosciuta la maggiorazione RIA spettante per l'anzianità di servizio maturata dopo il 31 dicembre 1990, in applicazione dell'art. 51, comma 3, l. n. 388/2000.

Richiamava in proposito il disposto di cui all'art. 9, commi 4 e 5, d.p.r. n. 44/1990, all'art. 7, d.l. n. 384/1992, convertito in l. n. 438/1992, e all'art. 51, comma 3, l. n. 388/2000. Evidenziava che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, in quanto norma priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica e trattandosi di disposizione che aveva attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrando tra quelli estraibili dal suo testo, al fine di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, in assenza di ragioni imperative di interesse generale. Dunque, la Corte costituzionale aveva chiarito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA per il raggiungimento dei cinque, dieci o venti anni di anzianità di servizio prevista dal citato art. 9, commi 4 e 5, d.p.r. n. 44/1990 non

si fermava al termine del 31 dicembre 1990, ma comprendeva anche il periodo di proroga del triennio dal 1991 al 1993, come previsto dal d.l. n. 384/1992. Poiché la dichiarazione di incostituzionalità aveva eliminato una situazione di incertezza tale da impedire l'esercizio del diritto, secondo la ricorrente la prescrizione comincerebbe a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Ciò considerato, con atti di diffida al Mef del 19 e 21 febbraio 2024 e con sollecito del 19 aprile 2024, la ricorrente chiedeva il ricalcolo dell'anzianità maturata ai fini della maggiorazione RIA, comprensiva di tutti gli istituti contrattuali collegati, TFS e trattamento pensionistico. Il Mef non forniva alcun riscontro. L'interessata proponeva pertanto il ricorso in esame, chiedendo di accertare il diritto a conseguire i benefici pensionistici derivanti dal predetto ricalcolo.

2. Con memoria del 5 novembre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato, per l'assenza dei requisiti previsti dalla normativa sulla maggiorazione e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del medesimo diritto.

Affermava che, come rilevabile dallo stato matricolare della ricorrente e dal decreto di inquadramento economico della medesima n. 46214 del 4 gennaio 1994, depositati in atti, l'Amministrazione aveva regolarmente provveduto alla contabilizzazione e al pagamento di quanto previsto per la RIA, con le maggiorazioni previste dall'art. 9, comma 5, d.p.r. n. 44/1990. Infatti, tale norma prevedeva che le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 erano raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, avesse maturato, rispettivamente dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni. Applicando i suddetti scaglioni, l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento della maggiorazione che le spettava, quindi nella misura raddoppiata in relazione all'anzianità di servizio dei dieci anni (dal 1980 al 1990/1993). Non aveva invece maturato il compimento dei venti anni di anzianità richiesti dalla norma per l'ulteriore maggiorazione, nemmeno con il computo degli ulteriori anni di servizio riconoscibili in base alla nuova lettura della norma a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 4/2024. Infatti, pur riconoscendole l'anzianità nel triennio 1990-1993 per

il calcolo della maggiorazione della RIA, la dott.ssa XX non sarebbe potuta arrivare all'ulteriore maggiorazione prevista dopo i venti anni di anzianità di servizio, avendo al 31 dicembre 1993 maturato circa tredici di anzianità di servizio.

Ciò premesso, circa gli effetti della citata sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, il Mef precisava che potevano beneficiare del diritto al ricalcolo da essa derivante esclusivamente i dipendenti che, aggiungendo il predetto triennio alla precedente anzianità acquisita, avrebbero ottenuto il raggiungimento di un diverso scaglione di maggiorazione. Tale diritto poteva comunque riguardare solo coloro che avevano promosso azioni legali volte a ottenere il riconoscimento della maggiorazione in tempo utile, nonché coloro che avevano provveduto ad interrompere la prescrizione quinquennale (Corte di cassazione, SS.UU. civ., sent. n. 36197/2023), evidenziando altresì che la dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte, pur avendo efficacia *erga omnes*, non produce i suoi effetti favorevoli per il passato, atteso che la norma dichiarata illegittima non è stata né annullata né abrogata; pertanto, non influisce sui rapporti esauriti. In proposito evidenziava che la

dott.ssa XX, prima della citata sentenza della Corte costituzionale, non aveva avviato alcuna azione legale a riguardo, né aveva in alcun modo interrotto la prescrizione o impugnato il decreto di inquadramento economico che le riconosceva la maggiorazione.

3. Con memoria del 6 marzo 2025 si costituiva in giudizio l'Inps.

In via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice contabile sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio. Affermava comunque l'infondatezza della domanda di riliquidazione del TFS.

Nel merito, evidenziava che la competenza relativa all'eventuale ricalcolo della RIA era esclusivamente del Mef, quale ex datore di lavoro della ricorrente. In ogni caso, eccepiva la prescrizione quinquennale del vantato diritto, in quanto la richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 4/2024 non poteva influire sui rapporti esauriti.

In via subordinata, eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, e sosteneva che l'eventuale riconoscimento sarebbe non automatico, ma soggetto alla disciplina dell'art. 1224 c.c.

4. All'udienza del 12 marzo 2025, come da verbale, i difensori delle parti hanno ribadito e ulteriormente argomentato le conclusioni formulate, insistendo per il relativo accoglimento. L'avv. Sesti ha evidenziato, ai fini dell'eventuale valutazione sulle spese di lite, il mancato riscontro alle istanze presentate dalla ricorrente in sede amministrativa. All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto della ricorrente a conseguire i benefici pensionistici derivanti dal ricalcolo dell'anzianità maturata ai fini della maggiorazione della "retribuzione individuale di anzianità" (RIA) prevista dall'art. 9, d.p.r. n. 44/1990, nonché a conseguire i medesimi benefici ai fini del trattamento di fine servizio, con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione degli importi dovuti per i suddetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione.

2. In via pregiudiziale deve essere accolta l'eccezione sollevata dall'Inps di carenza di

giurisdizione in favore del Giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il trattamento di fine servizio.

Trattandosi di un trattamento economico relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, infatti, esso non è soggetto alla giurisdizione pensionistica del giudice contabile che, come noto, ha ad oggetto in via esclusiva la materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche.

La giurisdizione su tale domanda compete dunque al giudice del rapporto di lavoro che, nella fattispecie, è il Giudice ordinario.

3. Con riferimento alla domanda volta a conseguire i benefici pensionistici derivanti dal ricalcolo dell'anzianità maturata ai fini della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall'art. 9, d.p.r. n. 44/1990, il ricorso appare infondato e deve essere respinto.

Al riguardo la decisione può essere assunta in applicazione del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza necessità di esaminare previamente le altre, a

tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.

È infatti sufficiente sottolineare che il Ministero dell'economia e delle finanze in sede di costituzione in giudizio ha affermato e documentato di avere riconosciuto alla ricorrente la maggiorazione RIA, indicata quale presupposto del maggiore trattamento pensionistico richiesto, spettante in funzione dello scaglione di anzianità di servizio di cui l'interessata era in possesso alla data del 31 dicembre 1990 (pari ad almeno dieci anni di anzianità) e che, nella fattispecie, nessuna influenza su tale riconoscimento sarebbe potuta in concreto derivare dall'eventuale invocata applicazione della nuova lettura della disciplina, derivante dalla citata sentenza della Corte costituzionale, non potendo la medesima conseguire l'anzianità prevista per accedere allo scaglione successivo. Nessuna specifica contestazione risulta formulata dalla ricorrente in merito al computo o ad altri profili inerenti al trattamento di quiescenza già liquidato.

Dunque, fermo restando che questo Giudice non può comunque esprimersi in merito a profili concernenti il trattamento retributivo del dipendente (cfr. Sez. Lazio, sent. n. 308/2020), in considerazione di

quanto sopra esposto il preteso diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico appare privo di fondamento.

4. Alla luce delle esposte conclusioni, restano assorbite anche le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

5. Attesa la natura e la complessità della controversia nonché tenuto conto delle incertezze interpretative che la connotano, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, previa dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice ordinario con riguardo alla domanda relativa al trattamento di fine servizio, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di

consiglio del 12 marzo 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.03.2025 15:27:15
GMT+01:00